

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. G01886 del 21/02/2019

Proposta n. 2660 del 19/02/2019

**Oggetto:**

Società Ecosystem S.p.A. - Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ex art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'installazione per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Pomezia (Roma), via della Solforata Km.10.750, per attività non già soggette, per le categorie IPPC 5.3 b) 2), 5.3 a) 3), 5.3 b) 4) e 5.5, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs n. 46/2014.

OGGETTO: Società Ecosystem S.p.A. - Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ex art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'installazione per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Pomezia (Roma), via della Solforata Km.10.750, per attività non già soggette, per le categorie IPPC 5.3 b) 2), 5.3 a) 3), 5.3 b) 4) e 5.5, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs n. 46/2014.

Gestore : Ecosystem S.p.A.  
P.IVA e C.F.: 01312631003 - 04846380584  
Sede Legale e Operativa: Pomezia (Roma), via della Solforata Km.10.750

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

**VISTO** il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo R.R. n. 1/2002;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**VISTA** la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

**VISTO** il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 - Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, che ha abrogato e sostituito il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;

**VISTO** il D.M. 31 gennaio 2005 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99";

**VISTA** la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

**VISTO** il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

**VISTA** la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

**VISTO** il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

**VISTA** la Normativa:

▪ di fonte nazionale:

Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58

della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.	
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010
▪ <u>di fonte regionale:</u>	
Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	DGR n.956 del 11-12-2009
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.Lgs 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98"	DGR n.548 del 05/08/2014

**PREMESSO** che la Società Ecosystem S.p.A. (di seguito Società):

- svolge attività di gestione di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in via Solforata Km 10,750 in comune di Pomezia (RM), in forza delle seguenti autorizzazioni:
  - Autorizzazione regionale ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 resa con Determinazione n. B00703 del 31/01/2012, così come modificata ed integrata con Determinazioni B06370 del 20/9/2012, B00714 del 28/02/2013, 004628 del 13/12/2013, 005064 del 27/4/2015, 000834 del 08/02/2016 e 005496 del 17/05/2016;
  - Autorizzazioni della Città Metropolitana di Roma Capitale rispettivamente alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/06, resa con atto n. RU3916 del 07/09/15 e allo scarico delle acque reflue industriali (dilavamento piazzali) contenenti sostanze pericolose comprendenti acque di prima pioggia e lo scarico di acque reflue domestiche, resa con atto RU 5906 del 10/09/2012 (in fase di rinnovo richiesto il 07/09/15);
- opera nel rispetto di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004;
- con nota dell'08.01.2017, acquisita agli atti della Regione al n. I.15270.12-01-2017, ha presentato istanza di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ex art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 quater, comma 3, del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs n. 46/2014, per attività non già soggette, per Attività IPPC 5.3 b) 2, 5.3 a) 3, 5.3 b) 4, 5.5 e per attività non IPPC - gestione di rifiuti non pericolosi per deposito preliminare, messa in riserva, trattamento interno per recupero di materia (ad eccezione della frantumazione) o preparazione per successivo invio ad impianti esterni per attività non incluse in quelle IPPC.
- a supporto della richiesta ha presentato idonea documentazione amministrativa e tecnica con elaborati grafici a firma del dott. Andrea Rovatti, iscritto all'Albo dell'Ordine dei Chimici al n. 1913, comprendente gli elaborati di cui alla seguente tabella, aggiornata sulla base delle revisioni effettuate nel corso della conferenza dei servizi, a seguito di specifiche richieste avanzate dalle Amministrazioni che vi hanno partecipato:

<i>Scheda</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Revisione finale</i>
<b>SCHEDA A</b>	<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	
	<b>ALLEGATI ALLA SCHEDA A</b>	
A 10	Certificato Camera di Commercio	
A 11	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti	
A 12	Certificato dei Sistemi di Gestione Ambientale	
A 13	Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)	
A 14	Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000	
A 15	Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000	
A 16	Zonizzazione acustica comunale	
A 17	Concessioni per derivazione acqua	
A 19	Autorizzazione allo scarico delle acque	

A 20	Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera	
A 21	Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti	
A 22	Certificato Prevenzione Incendi	
A 23	Parere di compatibilità ambientale	
A 24	Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali	
A 25	Schemi a blocchi	Rev2
<b>SCHEDA B</b>	<b>DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO ATTUALE</b>	Rev1
	<i>ALLEGATI ALLA SCHEDA B – Relazione Tecnica - Planimetrie</i>	
B 18	Relazione tecnica dei processi produttivi	Rev2
B 19	Approvvigionamento e distribuzione idrica	
B 20	Emissioni	Rev2
B 21	Scarichi	Rev2
B 22	Rifiuti	Rev2
B 24	Impatto acustico	Rev1
B 25	Determina B00703 del 31/01/2012	
<b>SCHEDA D</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA IMPIANTISTICA ED EFFETTI AMBIENTALI</b>	
	<i>ALLEGATI ALLA SCHEDA D</i>	
D 5	Relazione tecnica su dati e modelli meteorologici	
D 6	Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e	
D 8	Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore	Rev1
D 9 – D 12	Dettagli per la non applicabilità	
D 14	Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di effetti	
<b>SCHEDA E</b>	<b>MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E PIANO DI MONITORAGGIO</b>	Rev1
	<i>ALLEGATI ALLA SCHEDA E</i>	
E 4	Descrizione delle modalità di gestione ambientale	Rev2
E 5	Piano di monitoraggio e controllo	Rev2

**VISTA** la Determinazione n. G17518 del 21.12.2018, con la quale si è proceduto alla chiusura del procedimento, stabilendo che nel provvedimento di rilascio dell'AIA si sarebbe tenuto conto delle prescrizioni acquisite nell'ambito del procedimento amministrativo;

**RITENUTI** acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. 241/1990 e s.m.i., delle amministrazioni invitate in conferenza di servizi, che, nei termini e modalità stabilite dall'art. 14-ter commi 6 e 7 della L. 241/1990 e s.m.i., non hanno espresso parere sull'istanza e sulle successive note della Società e/o non hanno presenziato alla conferenza di servizi convocata in sede decisoria;

**PRESO ATTO** che la Società, così come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Decreto

Ministeriale n. 272 del 13 novembre 2014, in data 08.01.2019 ha trasmesso una nota acquisita al protocollo al n. I.0016932.10-01-2019, nella quale il tecnico incaricato dott. Andrea Rovatti, iscritto all'Albo dell'Ordine dei Chimici al n. 1913, per l'installazione di cui trattasi ha dichiarato la non sussistenza all'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, come definita dall'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**RILEVATO** necessario disporre che la Società:

- per la caratterizzazione dei terreni e delle acque sotterranee faccia riferimento alle “Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee”, approvato con Deliberazione n. 14/2017 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
- per la determinazione dei valori delle acque sotterranee si attenga alle modalità di campionamento e trattamento dei campioni, come indicate nelle prescrizioni di cui al documento elaborato da IRSA-CNR, riportate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, costituendone parte essenziale, tenendo conto di quanto contenuto nelle Linee guida di cui al punto precedente;
- relativamente ai rifiuti con codice CER a specchio, faccia riferimento al D.L. 20 giugno 2017, convertito in legge n. 123/2017 con modificazioni, art. 9, “Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti”, che ha stabilito che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017», al fine di individuare le concrete modalità operative con cui procedere alla caratterizzazione dei rifiuti ai fini della loro classificazione;
- provveda ad attuare quanto disposto dagli Enti competenti e nei pareri trasmessi nel corso della Conferenza dei Servizi svolta;

**PRESO ATTO** che la documentazione inizialmente presentata e quella successivamente trasmessa nel corso della Conferenza dei Servizi, identificata con la sigla REV1 e REV2, comprende la documentazione nella forma prevista dalla DGR 239/2008 sia in formato cartaceo che elettronico, costituita da Scheda A (Allegati da A1 a A7, da A8 a A25, Scheda B (Allegati da B1 a B22, B24, B25), Scheda D (Allegati da D1 a D6, D8, D14) e Scheda E (Allegati da E1 a E4), come dal seguente elenco:

<i>Scheda</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Revisione</i>
<b>SCHEDA A</b>	<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	
	<b>ALLEGATI ALLA SCHEDA A</b>	
A 10	Certificato Camera di Commercio	
A 11	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito	
A 12	Certificato dei Sistemi di Gestione Ambientale	
A 13	Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)	
A 14	Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000	
A 15	Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000	

A 16	Zonizzazione acustica comunale	
A 17	Concessioni per derivazione acqua	
A 19	Autorizzazione allo scarico delle acque	
A 20	Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera	
A 21	Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti	
A 22	Certificato Prevenzione Incendi	
A 23	Parere di compatibilità ambientale	
A 24	Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali	
A 25	Schemi a blocchi	Rev2
<b>SCHEDA B</b>	<b>DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO ATTUALE</b>	Rev1
	<i>ALLEGATI ALLA SCHEDA B – Relazione Tecnica - Planimetrie</i>	
B 18	Relazione tecnica dei processi produttivi	Rev2
B 19	Approvvigionamento e distribuzione idrica	
B 20	Emissioni	Rev2
B 21	Scarichi	Rev2
B 22	Rifiuti	Rev2
B 24	Impatto acustico	Rev1
B 25	Determina B00703 del 31/01/2012	
<b>SCHEDA D</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA IMPIANTISTICA ED EFFETTI AMBIENTALI</b>	
	<i>ALLEGATI ALLA SCHEDA D</i>	
D 5	Relazione tecnica su dati e modelli meteorologici	
D 6	Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	
D 8	Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	Rev1
D 9 – D 12	Dettagli per la non applicabilità	
D 14	Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di effetti ambientali	
<b>SCHEDA E</b>	<b>MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E PIANO DI MONITORAGGIO</b>	Rev1
	<i>ALLEGATI ALLA SCHEDA E</i>	
E 4	Descrizione delle modalità di gestione ambientale	Rev2
E 5	Piano di monitoraggio e controllo	Rev2

**PRESO ATTO** che la Società dovrà integrare le garanzie finanziarie a favore della Regione Lazio, di cui al D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies, fino all'ammontare di € 1.833.600,00, calcolata con la riduzione del 40% prevista dalla DGR n. 5 del 17/01/2017 sulla somma di € 3.056.000,00 determinata secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009, tenuto conto che la Società è in possesso della certificazione ambientale UNI ENISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;;

**PRESO ATTO** che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dal D.M. 24/4/2008 per l'ottenimento dell'AIA, come risulta da copia del Bonifico del 21 aprile 2017 emesso a favore della Regione Lazio, che la Società stessa ha trasmesso agli uffici regionali;

**PRESO ATTO** che con nota del 20.12.2018, acquisita al protocollo regionale al n. I.0025395.14-01-2019, la Società ha trasmesso un elenco dei CER autoprodotti e dei CER prodotti in uscita dai trattamenti (rientro di lavorazioni) e da stoccaggio; con tale nota è stato richiamato quanto in merito già emerso ed evidenziato con la Determinazione regionale n. B06370 del 20/09/2012, ribadendo la difficoltà a definire a priori tutte le tipologie potenziali di rifiuti che possono essere generati dalle differenti lavorazioni, in particolare nel caso di rifiuti eterogenei, nonché a ipotizzare le tipologie intercettate in seguito a conferimenti non perfettamente conformi (come, a titolo di esempio, la presenza di pneumatici nei rifiuti urbani all'interno dei rifiuti ingombranti CER 20 03 07);

**PRESO ATTO** che con nota del 28.01.2019, acquisita al protocollo al n. I.0069833.29-01-2019, la Società, oltre a ritrasmettere le tavole B20\_Rev2, B21\_Rev2, B22\_Rev2, recanti alcune ulteriori precisazioni rispetto a quelle già in atti, ha precisato che lo stoccaggio istantaneo calcolato anche sulla base delle aree a disposizione dell'installazione risulta essere il seguente:

Operazione	Quantità massima Rifiuti espressa in tonnellate		
	PERICOLOSI	NON PERICOLOSI	TOTALI
D13-D14-D15	450	3000	3450
R13	450	12000	12450

**RITENUTO** necessario evidenziare che per i rifiuti in uscita dalle operazioni di recupero, ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del D.L.vo 152/2006, la verifica della "cessazione della qualifica di rifiuto" (end of waste - MPS) potrà essere attivata solo dopo l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 che, in assenza di Regolamenti europei, consentano di dimostrare il rispetto delle quattro condizioni indispensabili per la realizzazione dell'end of waste (cessazione della qualifica di rifiuto), ovvero la generazione di prodotti o di materie prime a seguito di operazioni complete di recupero dei rifiuti di cui all'art. 184-ter del D.L.vo 152/2006 (vedasi sentenza Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018 a riguardo della Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), in particolare art. 6); ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 184-ter, nelle more dell'adozione di detti decreti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

**RITENUTO** necessario rilasciare le seguenti prescrizioni e precisazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni degli Enti/ Amministrazioni, espressi sulla base della documentazione esaminata nel corso della Conferenza dei Servizi, come meglio riportato nel dettaglio nella Determinazione di chiusura del procedimento n. G17518 del 21.12.2018:

- relativamente al trattamento dei rottami ferrosi, è necessario che la Società faccia riferimento:
  - o al punto 3.1.3, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, punto c) del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. – recupero in regime semplificato, che relativamente alla Tipologia 3.1, rottami ferrosi, stabilisce che la Materia Prima Secondaria per l'industria metallurgica deve essere conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI;

- all'art. 6 "Gestione della qualità" del Regolamento del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- relativamente al CSS prodotto, nel prendere atto della scelta della Società di produrre il CSS solo come rifiuto (rifiuto speciale), si richiama la stessa Società al rispetto di quanto stabilito dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (come modificato dal decreto legislativo n. 205/2010 al fine di recepire la nuova direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE)), che ha dato la seguente definizione di "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- relativamente al CSS prodotto, nell'eventualità che la Società sulla base di variazioni di mercato ritenesse opportuno produrre CSS come combustibile (EoW) ai sensi dell'art.184 ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, la Società medesima dovrà produrre documentazione integrativa rispetto a quella già in atti all'Autorità Competente, che provvederà a rilasciare relativo nulla osta una volta verificato il rispetto della disciplina del D.M. 22 del 14/02/2013 e s.m.i. e/o di ulteriori normative specifiche di emanazione futura;
- nelle more dell'approvazione del nuovo Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria e delle relative Norme di Attuazione, fermo restando il rispetto delle prescrizioni delle emissioni convogliate riportate nell'Allegato Tecnico, delle BAT di settore più aggiornate e delle prescrizioni contenute nel vigente Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, la Società dovrà acquisire i provvedimenti regionali annuali di Presa d'atto della Relazione Tecnica sulla Valutazione sulla Qualità dell'Aria regionale, al fine di verificare se nel Comune di Pomezia ci siano stati superamenti giornalieri del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM10, oltre che dei valori limiti delle altre sostanze inquinanti; nel caso di superamento di tali limiti e del ripetersi per almeno tre anni su cinque anni di tali eventi, la Società, nel darne comunicazione all'Autorità Competente per le conseguenti decisioni da assumere, dovrà adottare i conseguenti interventi di adeguamento del sistema di captazione ed abbattimento delle emissioni;
- entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, la Società dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Lazio uno studio sulla dispersione degli inquinanti, basato su un modello gaussiano ibrido di tipo US EPA- AERMOD, che tenga conto delle condizioni territoriali specifiche e delle condizioni di zero ambientale in atto al momento della comunicazione di inizio delle attività soggette ad AIA. L'Autorità Competente provvederà a rilasciare l'approvazione sulla modellazione della dispersione degli inquinanti e le conseguenti disposizioni, una volta acquisito il parere positivo di ARPA Lazio.
- relativamente alle emissioni odorigene che si possono sviluppare nell'installazione, fermo restando che la Società dovrà attuare quanto previsto per il monitoraggio periodico delle potenziali sorgenti emissive in base al PMeC\_rev2 e come riportato sulla relazione B18\_rev2, si stabilisce da subito che una volta recepita la Decisione della Commissione Ue 2018/1147/Ue Emissioni industriali e successivamente all'emanazione di provvedimenti regionali per l'attuazione delle disposizioni previste all'articolo 272 bis del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dal D.L.vo 183/2017, in attuazione alla direttiva europea

2015/2193, la Società dovrà provvedere a svolgere gli adempimenti di cui ai seguenti rispettivi punti:

1. verificare la necessità di apportare delle modifiche al sistema di gestione ambientale previsto, sulla base di quanto stabilito dalla Decisione della Commissione Ue 2018/1147/Ue Emissioni industriali - Adozione conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per le attività di trattamento dei rifiuti - Direttiva 2010/75/Ue, con particolare riferimento alla Bat 12, prevedendo, se necessario, un piano di gestione degli odori, al cui interno prevedere anche un protocollo per il monitoraggio degli odori con le specifiche richiamate nella bat 10, oltre che alla bat 13, per quanto attiene alle tecniche di prevenzione indicate;
2. predisporre idonea documentazione che faccia riferimento alle disposizioni essenziali contenute nell'Allegato Tecnico di cui alla Legge regionale della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 avente per oggetto "Disciplina in materia di emissioni odorigene";

**EVIDENZIATO** fin da ora, relativamente alle emissioni odorigene, che in rapporto ai risultati delle valutazioni indicate ai punti precedenti e ai valori limite che verranno fissati dall'Autorità competente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 272 bis del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., da parte della Società dovranno essere assunti i seguenti provvedimenti:

- in presenza di sorgenti odorigene significative, dovute a stoccaggi in cumuli o ad altri processi che generino emissioni diffuse (per es. vasche, serbatoi aperti), allo stato escluse dalla Società stessa per le motivazioni riportate nella Determinazione di chiusura del procedimento, lo svolgimento dei processi di lavorazione che comportano tali tipo di emissioni sarà consentito solo dopo la realizzazione da parte della Società di un adeguato ambiente confinato, dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento, con successivo trattamento delle emissioni diffuse delle sostanze odorigene, mediante efficace sistema di abbattimento tale da garantire il rispetto dei valori limite che verranno fissati dall'Autorità competente, secondo quanto stabilito dall'art. 271 bis del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- in assenza di sorgenti odorigene significative, la Società dovrà certificarne l'assenza, mediante dichiarazione resa nelle forme di legge;

**RITENUTO**, relativamente all'inquinamento del sottosuolo e delle acque sotterranee nel territorio del Comune di Pomezia, richiamare i seguenti provvedimenti regionali, riportandone in sintesi i problemi ivi evidenziati:

- Determinazione regionale della Direzione Ambiente e Sistemi Naturali n. G09156 del 08/08/2016, avente per oggetto Approvazione del "Rapporto informativo e comunicazione sui rischi - inquinamento delle acque sotterranee da sostanze organiche clorate nell'area vasta dei territori dei Comuni di Pomezia e Ardea", a cui hanno partecipato la Regione Lazio, Arpa Lazio - Sezione di Roma, ASL RM2 - Servizio Interzonale Progetti Abitabilità Acque Potabili, ASL RM6 – Dipartimento di Prevenzione, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Pomezia, Comune di Ardea, Roma Capitale, ACEA ATO 2 S.p.A., Idrica S.p.A., Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A., CNR-IIA – (Centro Nazionale Ricerche – Istituto sull'inquinamento Atmosferico), Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria (per il Coordinamento tecnico scientifico); da tale Rapporto informativo di cui al capoverso precedente emerge la diffusa presenza di fenomeni di contaminazione di origine antropica delle acque sotterranee in estesi settori dei Comuni esaminati, compreso quello di Pomezia, con contenuti di solventi clorurati cancerogeni (Tricloroetilene e Tetracloroetilene);

- Deliberazione regionale n. 445 del 16 giugno 2009; da tale provvedimento emerge che nel territorio di Pomezia sono presenti aree critiche dell'acquifero coincidenti con la quasi totalità dei settori industriali, sia nel settore centrale che orientale del territorio comunale; dall'esame della nella planimetria costituente l'Allegato 1 alla Deliberazione di cui al capoverso precedente dal titolo "Sistema Idrogeologico dei Colli Albani, Aree Critiche e Area di protezione dei laghi", emerge che il sito in cui ricade l'installazione in esame non è compreso all'interno di alcuna delle aree critiche individuate e rappresentate;
- Deliberazione regionale n. A00271 del 19 gennaio 2012; da tale provvedimento emerge che il territorio comunale di Pomezia non risulta essere compreso all'interno del perimetro delle aree indiziate di emissione pericolosa di Anidride Carbonica, fermo restando, tuttavia, per quanto emerge dagli studi relativi alle particolari condizioni geochimiche del territorio comunale di Pomezia, compreso quello richiamato nella Relazione Geologica di cui al capoverso precedente, che nella zona della solforata vi sono evidenti manifestazioni gassose e risorgenza di acque sulfuree con un degassamento diffuso, tali da potere richiedere il ricorso ad alcune misure di tutela e cautela nella realizzazione di perforazioni e/o scavi di entità significativa;

**RITENUTO** necessario richiamare la Relazione Geologica allegata al Documento preliminare di indirizzo, adottato con deliberazione del Comune di Pomezia n. 7 del 07/04/2017, riguardante il nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG – l. reg.le n. 38/1999), nella quale, oltre all'indicazione dei suddetti provvedimenti regionali, è stato evidenziato quanto segue:

- diffusa presenza di acque contaminate naturalmente da fluidi di origine idrotermale con salinità che in alcuni settori (zona della solforata ed altre aree, possono superare i 2000 mg/l) e contenuti di Arsenico, Fluoriti e metalli pesanti (Piombo, Vanadio, Alluminio, Ferro ecc..) al di sopra delle soglie di contaminazione (CSC) definite dalla normativa vigente;
- potenziale emissione dal sottosuolo di HS, CO<sub>2</sub>, Radon e altri gas in corrispondenza dell'area della solforata e, potenzialmente, anche in altri settori del territorio comunale in corrispondenza di pozzi e perforazioni;

**RILEVATO**, sulla base di quanto emerge dai provvedimenti sopra richiamati, regionali e del Comune di Pomezia, che, in particolare, le criticità relative al sottosuolo e più in particolare all'assetto idrogeologico, presenti nella zona in cui ricade l'installazione, sono di tipo naturale e non antropico e quindi non sono riconducibili all'attività svolte nell'installazione medesima; in risposta a quanto richiesto da ARPA Lazio per il rilascio del proprio parere ai sensi della parte quarta titolo quinto del D.Lgs. n. 152/06, relativamente al monitoraggio delle acque sotterranee, si evidenzia che allo stato non sono state assunte misure particolari nell'ambito della disciplina delle bonifiche dei siti contaminati, da parte delle Amministrazioni preposte, Regione compresa;

**RILEVATA** la necessità che la Società provveda ad ottemperare a quanto previsto dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, Art.26-bis, avente per oggetto "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
- informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

- provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante;

**RILEVATO** che la legge 132/2018 prevede che il piano di emergenza interna sia riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

**EVIDENZIATO**, con riferimento alle criticità del sottosuolo riportate al capoverso precedente, e in risposta a quanto richiesto da ARPA Lazio per il rilascio del proprio parere ai sensi della parte quarta titolo quinto del D.Lgs. n. 152/06, relativamente al monitoraggio delle acque sotterranee, che allo stato non sono state assunte misure particolari nell'ambito della disciplina delle bonifiche dei siti contaminati, da parte delle Amministrazioni preposte, Regione compresa;

**RILEVATO**, per quanto emerge dai provvedimenti sopra richiamati, regionali e del Comune di Pomezia che le criticità relative al sottosuolo e più in particolare all'assetto idrogeologico, presenti nella zona in cui ricade l'installazione, sono di tipo naturale e non antropico e quindi non sono riconducibili all'attività svolte nell'installazione medesima;

**PRESO ATTO** che la Società con nota del 10.05.2016, acquisita al protocollo al n. 247439 dell'11.05.2016, ha inoltrato richiesta della tariffa per il conferimento nell'impianto dei rifiuti urbani non differenziati, stabilendo un importo di 129,86 euro/ton; in fase di istruttoria tale richiesta è stata integrata con ulteriori integrazioni da parte della Società, sulla base di specifiche richieste della Regione;

**PRESO ATTO** che all'epoca della richiesta, la Società era in possesso della Determinazione autorizzativa n. B00703 del 31.01.2013 e ss.mm.ii., tra cui la G05064 del 27.04.2015 per il trattamento del CER 20031;

**PRESO ATTO** che la metodologia di calcolo della tariffa è stata elaborata sulla base del Decreto Commissariale n. 15 del 11/3/2005 della successiva Deliberazione n. 516 del 18/7/2008 con la quale è stato recepito il medesimo Decreto ai sensi dell'art. 238 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in virtù della cessazione dello stato emergenziale con cui era gestita la materia dei rifiuti nella Regione Lazio;

**PRESO ATTO** che dall'attività istruttoria posta in essere dalla Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti", la cui relazione a firma del Direttore è agli atti della struttura procedente, è stata determinata una tariffa definitiva di accesso all'installazione della Società, di Euro 134,86 a tonnellata al netto dell'ecotassa, del benefit ambientale e dell'IVA (se e in quanto dovuti);

**TENUTO CONTO** che la citata D.G.R. 516/2008, di recepimento del Decreto commissariale n. 15/2015, prevede che i competenti uffici regionali esaminino le dichiarazioni dei costi e dei dati tecnici presentate e le relative relazioni prodotte dalle società di revisione e verifichino la congruità dei costi rispetto a quelli di mercato; nella deliberazione è stabilito altresì che in caso di difformità della tariffa proposta rispetto a quella di mercato la Regione *"determinerà la tariffa sulla base della media dei costi rilevati dall'indagine sopramenzionata ...."*;

**RILEVATO** che l'importo della tariffa definitiva come sopra determinata decorre dalla data

della richiesta della tariffa e che essa è soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT, a partire dalla data di emissione del presente atto;

**RITENUTI** acquisiti i pareri favorevoli delle altre amministrazioni invitate in conferenza di servizi che, nei termini e modalità stabilite dall'art. 14-ter commi 6, 6bis e 7 della L. 241/1990 e s.m.i., non hanno espresso parere sull'istanza e/o non hanno presenziato alla conferenza di servizi simultanea,

**RITENUTO** di poter rilasciare l'atto di autorizzazione integrata ambientale in linea con quanto riportato nella Determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. n. G03201 del 04/04/2016 ed alle condizioni e prescrizioni rese dagli Enti competenti nel corso del procedimento in essere e riportate

**RITENUTO**, con le indicazioni e prescrizioni sopra richiamate e le altre riportate nell'Allegato tecnico, parte integrante del presente atto, di poter procedere al rilascio del provvedimento autorizzativo Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs n. 46/2014;

tutto ciò premesso,

#### **DETERMINA**

1. di rilasciare alla Società Ecosystem S.p.A., P.IVA e C.F. 01312631003 – 04846380584, con sede legale e operativa in Pomezia (Roma), via della Solforata Km. 10.750 la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per la gestione dell'installazione per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Pomezia (Roma), via della Solforata Km.10.750, per attività non già soggette, per le categorie IPPC 5.3 b) 2), 5.3 a) 3), 5.3 b) 4) e 5.5, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs n. 46/2014;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 15 della L.R. 27/98, il progetto composto dagli elaborati tecnici, relazioni e PMeC, elencati in premessa;
3. di rilevare, così come disposto dall'art. 29-octies, comma 9 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, che la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a partire dalla data di adozione del provvedimento autorizzativo, è di 12 anni, termine massimo, ai sensi del comma 3, lettera b) e del comma 8 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, per il successivo riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, essendo l'installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004;
4. di stabilire che la Società dovrà garantire il mantenimento, nel tempo, della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 e a tal fine, con cadenza annuale, dovrà trasmettere alla Regione Lazio la valutazione dell'ente certificatore;
5. di subordinare l'efficacia del presente atto all'adeguamento, entro 90 giorni dalla data di notifica del presente atto, di aggiornare le previste garanzie finanziarie, così come stabilito dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexies comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009, come modificata in base alla DGR n. 5 del 17/01/2017, fino all'ammontare dell'importo di € 1.833.600,00 e per una durata pari a quella stabilita nell'atto medesimo maggiorata di due anni, per un totale di quattordici anni;

6. di autorizzare la Società, e per essa il proprio legale rappresentante pro tempore, all'esercizio dell'installazione di cui trattasi, nelle condizioni attuali e secondo quanto documentato dalla documentazione tecnica presentata dalla Società ed esaminata in sede di Conferenza dei Servizi, per le tipologie di rifiuto e le relative quantità richiamate nell'Appendice I all'Allegato Tecnico al presente provvedimento;
7. di allegare al presente provvedimento l'Allegato tecnico con le Appendici I e II, III, IV e V, costituite rispettivamente dall'Elenco CER e da planimetrie generali dell'installazione, denominate rispettivamente "Linee Trattamento ed Aree di Stoccaggio Post Operam", "Emissioni in Atmosfera", "Reti Idriche e Schema di Processo Impianto Depurazione Acque Meteoriche", documento elaborato da IRSA-CNR, nonché, infine, il Piano di Monitoraggio e Controllo e l'Allegato "T" di seguito specificato;
8. di prescrivere alla Società di osservare le indicazioni e prescrizioni richiamate nel presente provvedimento e nell'Allegato tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo che, insieme alle Appendici I, II, III, IV e V all'Allegato Tecnico, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, in modo da garantire l'esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente;
9. di stabilire che la tariffa di accesso all'installazione della Società Ecosystem Srl per i rifiuti urbani è stabilita in euro/ton 134,86 secondo quanto determinato nella Relazione Istruttoria elaborata per la determinazione della Tariffa per il conferimento nell'impianto dei rifiuti urbani non differenziati allegata al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e essenziale (Allegato "T");
10. di richiamare la Società sulla necessità dare corso alle prescrizioni indicate in premessa e di rispettare quanto segue:
  - per la caratterizzazione dei terreni e delle acque sotterranee, di fare riferimento alle "Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee", approvato con Deliberazione n. 14/2017 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
  - per la determinazione dei valori delle acque sotterranee, di attenersi alle modalità di campionamento e trattamento dei campioni, come indicate nelle prescrizioni di cui al documento elaborato da IRSA-CNR, riportate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, costituendone parte essenziale, tenendo conto di quanto contenuto nelle Linee guida di cui al punto precedente (Appendice V);
  - relativamente ai rifiuti con codice CER a specchio, di fare riferimento al D.L. 20 giugno 2017, convertito in legge n. 123/2017 con modificazioni, art. 9, "Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti", che ha stabilito che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017», al fine di individuare le concrete modalità operative con cui procedere alla caratterizzazione dei rifiuti ai fini della loro classificazione;

11. di dare atto che rimane salva la possibilità per l'Amministrazione regionale di apportare eventuali modifiche o aggiornamenti al presente atto autorizzativo, sulla base di successive prescrizioni tecniche di Arpa Lazio di cui all'art. 29-quater comma 6;
12. di stabilire che il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto ed in particolare nel Piano di Monitoraggio di cui ai punti precedenti, relativamente alle attività di competenza della Società, costituirà l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 29-sexies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non esonera la Società ECOSYSTEM S.p.A., dall'acquisizione eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione sono tutti depositati presso gli Uffici della Direzione regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti, siti in via del Tintoretto n. 432 – 00145 Roma, al fine della consultazione da parte del pubblico.

Copia della documentazione tecnica, opportunamente timbrata e siglata dall'Area Rifiuti della Regione Lazio, sarà consegnata alla Società ECOSYSTEM S.p.A., per le attività di competenza e dovrà, dalla stessa, essere messa a disposizione degli Enti di controllo a semplice richiesta.

La Società ECOSYSTEM S.p.A., è tenuta a corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art.33, comma 3bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal DECRETO 6 marzo 2017, n. 58, il pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art.29-decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Regionale, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società ECOSYSTEM S.p.A., trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Pomezia, alla A.S.L. – Roma 6, Distretto DH4, servizi S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L., ad ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Roma, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale

-----  
(ing. Flaminia Tosini)